



COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI
Provincia di Belluno

Paese delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell'umanità - Unesco

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 06.03.2018

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	
Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	
Art. 3 - Soggetto passivo	
Art. 4 - Tariffe	
Art. 5 - Esenzioni ed agevolazioni	
Art. 6 - Obblighi dei gestori	
Art. 7 - Versamento dell'imposta	
Art. 8 - Disposizioni in tema di accertamento	
Art. 9 - Sanzioni	
Art. 10 - Riscossione coattiva.....	
Art. 11 - Rimborsi.....	
Art. 12 - Contenzioso	
Art. 13 - Pubblicità del regolamento	
Art. 14 - Funzionario Responsabile	
Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali	

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del D.lgs 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, la fruizione e il recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 3, ubicate nel territorio del Comune, fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi nell'anno solare, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
3. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di San Gregorio nelle Alpi;
4. L'imposta di soggiorno si applicherà dal 01 aprile 2018.

Art. 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 3 che si trovano nel territorio del Comune e non risulta iscritto all'anagrafe dello stesso.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno. Il regolamento non crea alcuna responsabilità in capo ai gestori delle strutture ricettive in ordine al pagamento dell'imposta, che colpisce solo ed esclusivamente i soggetti che soggiornano nelle strutture ricettive medesime.
3. Resta fermo quanto previsto per il soggetto che incassa il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Art. 4 - Tariffe

1. La determinazione delle tariffe è di competenza della Giunta Comunale nel rispetto dei termini prescritti dalla legge per l'approvazione del Bilancio di previsione annuale

dell'Ente.

2. L'imposta di soggiorno è articolata secondo criteri di gradualità e comunque entro il limite massimo di legge, attualmente di Euro 5,00 per pernottamento, in maniera differenziata tra le strutture ricettive in modo da tenere conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

Art. 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) iscritti all'anagrafe residenti nel Comune
 - b) i minori fino al compimento del 10 anno di età;
 - c) i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori;
 - d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - e) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità, a seguito di dichiarazione/deliberazione dello stato di emergenza/calamità da parte degli enti competenti o attivazione delle procedure di protezione civile;
 - f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - g) il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre Forze Armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
 - h) gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti Istituti Scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio dell'Unione Montana Feltrina;
 - i) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente e certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza per i cittadini stranieri e un loro accompagnatore.
2. L'esenzione di cui ai punti c) e d) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo delle prestazioni sanitarie o del ricovero.
3. L'esenzione di cui ai punti e), f) g) h) e i) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 44572000 e s.m.i.
4. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 15 pernottamenti giornalieri consecutivi.

Art. 6 - Obblighi dei gestori

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono tenuti a comunicare al Comune , con le modalità a tal fine indicate, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.
2. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:
 - informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura;
 - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
 - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi, di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - segnalare all'Amministrazione comunale, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
4. Il gestore della struttura ricettiva, in quanto agente contabile c.d. "di fatto" (delibera nr. 19/9.01.2013 Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo del Veneto) deve trasmettere al Comune in formato cartaceo (o altra modalità procedurale attivata e comunicata dall'Amministrazione comunale), entro il 30 gennaio, il conto della gestione relative all'anno precedente, secondo le modalità previste dalle norme vigenti e redatto su modello approvato con DPR 194/1996.

Art. 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune.
2. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta si rifiuti di versare il contributo, il gestore deve far compilare l'apposito modulo di rifiuto, predisposto dal Comune, e trasmetterlo, entro 10 giorni lavorativi al Comune. Qualora l'ospite si rifiuti di compilare il modulo, la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno trimestralmente, entro 16 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare:

N.	Trimestre	Termine di versamento
1°	Gennaio, Febbraio, Marzo	16 aprile
2°	Aprile, Maggio, Giugno	16 luglio
3°	Luglio, Agosto, Settembre	16 ottobre
4°	Ottobre, Novembre, Dicembre	16 gennaio

Il versamento è effettuato con le seguenti modalità:

- a) utilizzo del modello F24, ai sensi della risoluzione n. 64/E del 30 maggio 2017 dell'Agenzia delle Entrate, con l'indicazione nel campo "codice ente/codice comune" del codice catastale H938 relativo al Comune;
- b) altre forme di versamento che verranno attivate e comunicate anche a seguito di specifici provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune di San Gregorio nelle Alpi effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.Lgs 472/1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs 267/2000.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1), da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs 267/2000.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione

amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs 267/2000.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs 267/2000.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute al Comune di San Gregorio nelle Alpi per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11 - Rimborsi

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso al Comune di San Gregorio nelle Alpi delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno di versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il gestore della struttura ricettiva può richiedere il rimborso al Comune di San Gregorio nelle Alpi delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del riversamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto da parte del gestore della struttura ricettiva, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.

La compensazione è effettuata previa autorizzazione del Comune di San Gregorio nelle Alpi rilasciata su richiesta motivata da presentare al Comune di San Gregorio nelle Alpi almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il riversamento.

4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro cinque.

Art. 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13 - Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento, decorsi i tempi previsti per la pubblicazione, sarà pubblicato in amministrazione trasparente a norma del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 14 - Funzionario Responsabile

1. Il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il funzionario responsabile provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione

del tributo e predisporre ed adotta i conseguenti atti.

Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3, del D.Lgs 23/2011
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché la Legge 27 luglio 2000 nr. 212 "Statuto dei diritti del contribuente".
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute alla sua approvazione. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere infatti al testo vigente delle norme stesse.